
IL MECCANISMO

In caso di anomalie il metodo da seguire è il contraddittorio

L'agenzia delle Entrate, con lo schema di convenzione con il ministero dell'Economia, si impegna a riscontrare in tempi brevi le «anomalie» desumibili dalle comunicazioni dei contribuenti per sconto in fattura o cessione del credito.

In tale contesto, merita qualche riflessione l'introduzione (avvenuta tramite interpretazione con circolare), della responsabilità solidale tra i soggetti partecipanti alle operazioni cui conseguono i bonus edilizi. In particolare, secondo l'interpretazione dell'Agenzia (circolare 23/E/2022), il cessionario/fornitore deve eseguire molteplici accorgimenti onde individuare preventivamente eventuali indizi sospetti nella fruizione del bonus (definiti «profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito»).

La norma (comma 6 dell'articolo 121 del Dl 34/2020), in realtà, imputa la solidarietà tra i soggetti solo nell'ipotesi di «concorso nella violazione», senza disporre alcun obbligo di "indagine" preventiva. L'Agenzia, invece, richiede una diligenza «preventiva» in assenza della quale si risponde in solido delle eventuali malefatte di chi ha illegittimamente goduto del beneficio.

Addirittura, per gli intermediari finanziari, e forse anche per i professionisti (la circolare fa infatti riferimento ai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio), tale diligenza deve essere qualificata. Da ciò consegue che nei prossimi anni, in presenza di illeciti altrui, i verificatori pretenderanno da questi soggetti la prova che, al tempo, non fossero nelle condizioni di individuare gli illeciti, nonostante l'esecuzione puntuale degli accorgimenti preventivi possibili. In difetto di tale attività scatterà la responsabilità solidale.

In tale contesto, è quanto meno auspicabile che l'impegno dell'Agenzia previsto nella convenzione, non si limiti a controlli meramente "cartolari", ma a più ampio spettro. Soprattutto per la pretesa responsabilità solidale, il rischio concreto è che non si colpisca chi ha

commesso la frode, ma il soggetto sovrabile che ha la sola responsabilità di non essersi accorto di elementi sintomatici di un possibile illecito. Se si guarda, infatti, a ciò che accade in analoghe vicende (ad esempio la detrazione Iva per le fatture ritenute soggettivamente inesistenti), in molti casi le contestazioni sono automatiche e non c'è alcuna possibilità di convincere il verificatore della diligenza e dell'impossibilità di sospettare di qualche frode. Si spera, quindi, che l'Agenzia, per il riscontro delle «anomalie» delle comunicazioni dei bonus edilizi, analizzi complessivamente la posizione dei soggetti coinvolti. Del resto, infatti, se è obbligo di una banca, un professionista o un contribuente di valutare elementi sospetti, ancor di più si ritiene che sussista un simile obbligo dagli addetti ai controlli che dispongono di molte altre informazioni e banche dati.

Peraltro, ove si attivasse anche il contraddittorio con le parti interessate dall'anomalia riscontrata, si renderebbe (indirettamente) edotto anche il mal capitato contribuente ignaro della eventuale frode altrui. Così facendo, si eviterebbe di colpire il contribuente solo distratto.

—**Antonio Iorio**

© RIPRODUZIONE RISERVATA